



Vittorio F. Parlato

(già ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", Dipartimento di Scienze giuridiche)

**Titoli storici del Romano Pontefice
e la sua giurisdizione universale nelle nomine episcopali ***

*Historical Titles of the Roman Pope
and his Universal Jurisdiction in Episcopal Appointments **

ABSTRACT: Se la potestà pontificia nei confronti della Chiesa latina può essere collegata alla giurisdizione ultra-metropolitana del vescovo di Roma come patriarca d'Occidente nel primo millennio nonché alla primazia nei riguardi della Chiesa italiana nello stesso periodo, la *sollicitudo* pontificia nei confronti delle Chiese cattoliche orientali realizza l'esercizio delle potestà piena ordinaria e immediata del Romano Pontefice, una *sollicitudo* che si concretizza in una pluralità di tipologie a tutela e salvaguardia delle loro tradizioni e specificità ecclesiali.

ABSTRACT: If papal authority over the Latin Church can be linked to the ultra-metropolitan jurisdiction of the Bishop of Rome as Patriarch of the West in the first millennium, as well as to his primacy over the Italian Church during the same period, the pontifical solicitude towards the Eastern Catholic Churches realises the exercise of the full ordinary and immediate power of the Roman Pontiff, a solicitude that takes concrete form in a variety of ways to protect and safeguard their traditions and ecclesial specificities.

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La potestà ultra metropolitana e primaziale del vescovo di Roma - 3. Il rito e il *vinculum communionis* - 4. La giurisdizione universale del Sommo Pontefice e la *sollicitudo* nei confronti delle Chiese orientali cattoliche. Le diverse tipologie - 5. Per una sintesi.

1 - Premessa

* Contributo sottoposto a valutazione dei pari - Peer-reviewed paper.

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/30065>



Nell'Annuario Pontificio 2024 è di nuovo citato tra i titoli 'storici' quello di Patriarca d'Occidente, la soppressione del titolo nell'Annuario del 2006 era stata motivo di critica sia da parte cattolica¹ che da parte ortodossa². Il ripristino merita qualche osservazione.

Titoli pontifici sono, tra gli altri, quelli di Sommo Pontefice della Chiesa Universale e di Patriarca d'Occidente. Il Papa è dunque Sommo Pontefice della Chiesa cattolica, ossia detiene "*la potestà piena e suprema*" di guida pastorale della Chiesa, potere che si fonda nella Scrittura e nella Sacra Tradizione, trattasi di una potestà ordinaria (non delegata) inherente alla carica e immediata, cioè una potestà esercitabile senza autorizzazione di alcuno³. Il Papa, tra i suoi titoli 'storici' ha anche quello di Patriarca d'Occidente; è un titolo classificato come 'storico', ma esso esprime un ruolo che ancor oggi il Papa svolge nella guida della Chiesa latina, quella Chiesa regolata dal *Codex iuris canonici*.

2 - La potestà ultra-metropolitana e primaziale del vescovo di Roma

Lo scritto descrive l'esercizio della potestà del Romano Pontefice nella chiesa latina e nelle chiese orientali cattoliche in merito alla nomine episcopali nelle diverse tipologie ecclesiali.

Si può ritenere che il titolo 'storico' di Patriarca d'Occidente rifletta la giurisdizione ultra-metropolitana nella Chiesa latina, quella

¹ Cfr. V. PARLATO, *Il vescovo di Roma, patriarca d'occidente, Alcune riflessioni*, in O Odigos, Rivista del Centro ecumenico "P. Salvatore Manna", Bari, 4/2006, e in *Studi in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 400-418.

² Ci sono state delle osservazioni negative di parte ortodossa, sia della Chiesa Greca del 17 Marzo 2006 e poi dallo stesso Santo Sinodo del Patriarcato Ecumenico dell'8 giugno 2006; la non menzione del titolo di Patriarca d'Occidente e quindi di un limite territoriale, viene temuta a Costantinopoli come possibile giustificazione di una giurisdizione, anche sull'Oriente, come si verificò dopo la IV Crociata. In cui tra l'altro si esprimono riserve sul il mantenimento per il Papa dei titoli di Vicario di Cristo e di Sommo Pontefice della Chiesa universale. *Letter of Greek Orthodox Archbishop* (www.ecclesia.gr), e *Announcement Holy and Sacred Synod. Ecumenical Patriarchate* (www.ec-patr.gr).

³ H. LEGRAND, *Le riforme di Francesco*, in *Il Regno, Attualità*, 12/2014, p. 421, così ricorda le precisazioni di mons. Zinelli circa la potestà papale definita nel concilio Vaticano I. Cfr. anche N. ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS, *Patriarca de Occidente: razones históricas para la renuncia a un título*, in *Revista española de Teología*, 2006, pp. 431-463.



Chiesa che, sotto la guida del vescovo di Roma, ha diffuso il cristianesimo nell'Impero Romano d'Occidente e poi in tutto l'orbe.

Le norme costituzionali che regolavano la vita della Chiesa, e in specie l'organizzazione ecclesiastica del primo millennio, sono riscontrabili nel prescritto del can. 6 del Concilio di Nicea I, del 325⁴. Dalle fonti si rileva che il vescovo di Roma ha una giurisdizione, in quel periodo sub-apostolico, sulle dieci province civili della diocesi dell'Italia suburbicaria e quelle delle isole maggiori⁵, controllandone così la nomina, e conferendo loro la *communio ecclesiastica*. Diversamente il vescovo di Roma si limitava a riconoscere i vescovi di Arles in Gallia e con lettere di comunione li nominava suoi vicari per quelle zone. Questo è il territorio che costituisce il patriarcato del vescovo di Roma, chiamato Occidente, caratterizzato da un riferimento alla tradizione rituale, giuridica, culturale e linguistica latina. Ed è questa la giurisdizione ultrametropolitana che ancora esercita il vescovo di Roma sulla Chiesa latina oggi estesa in tutto il pianeta a opera dell'azione missionaria; è questa la Chiesa retta dalle norme del *Codex iuris canonici* (can. 331), norme riconducibili alla "potestà piena e suprema" di guida pastorale della Chiesa⁶. Si può quindi affermare che il Papa, come Patriarca d'Occidente,

⁴ Cfr. C. VOGEL, *Unité de l'Église et pluralité des formes historiques d'organisation ecclésiastique du III au V siècle*, in *L'Episcopat et l'Église universelle*, sous la direction de Y. CONGAR et de B.-D. DUPUIS, Du Cerf, Paris, 1962, pp. 629, 630 e 632. Cfr. anche V. PARLATO, *Il vicariato di Tessalonica (IV - VII sec.)*, in *Studi in memoria di Pietro Gismondi*, vol. II, 2, Giuffrè, Milano, 1991, p. 97 ss. L'invasione degli slavi nelle penisola balcanica e l'espansionismo bizantino determinarono la fine del vicariato. Gli stessi poteri ultrametropolitani saranno riconosciuti anche a Costantinopoli, in base al can. 28 del concilio di Calcedonia e anche a Gerusalemme. Cfr. V. PARLATO, *Postulati teologici, diversità di interpretazioni e di norme nella chiesa d'occidente ed in quella d'oriente, nel corso dei secoli in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://riviste.unimi.it/index.php/statoe chiese>), n. 27 del 2015, n. 4.

⁵ Tuscia-Umbria, Campania, Lucania-Bruttium, Apulia-Calabria, Sannio, Piceno, Valeria, Sicilia, Sardegna e Corsica: cfr. C. VOGEL, *Unité de l'Église*, cit., p. 629.

⁶ Lì si dice: "Antiqua consuetudo servetur per Aegyptum, Lybiām et Pentapolim ita ut Alexandrinus episcopus horum omnium habeat potestatem, quia et urbis Romae episcopo parilis mos est. Similiter autem et apud Antiochiam ceterasque provincias sua privilegia serventur ecclesiis". I Padri a Nicea prendono atto, quindi, che alcune Chiese avevano goduto sin dall'età sub-apostolica di un prestigio particolare, sia a causa della loro origine apostolica, sia a causa della fama e santità di uno dei loro vescovi, sia per l'importanza civile della città.

I vescovi di Roma, di Alessandria e di Antiochia si vedono riconfermato un potere eccezionale non su una provincia come ogni metropolita, bensì su più province e su più metropoliti. Se ci atteniamo ai dati reali la Curia Romana è preposta al governo della

ha la missione di difendere non solo la fede cattolica, ma la civiltà che da questa fede è nata e si è imposta nel mondo nel corso dei secoli.

Proprio dai dati storici citati emergono i presupposti per un altro titolo e ruolo ‘storico’ del vescovo di Roma, quello di Primate d’Italia, ancor oggi attuale e fonte di diritti e prerogative.

L’art. 26 del Trattato Lateranense dispone che:

«La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo [...].».

Lo stesso articolo indica, quindi, una triplice azione pastorale del Romano Pontefice: nella diocesi di Roma, di cui è vescovo, in Italia in virtù della primazia, e nel resto del mondo. Quali siano oggi i poteri riferibili a questa primazia non è facile identificarli, l’art. 4, § 2, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana ricorda “il particolare legame che unisce la Chiesa in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d’Italia [...]” questo fa sì che egli abbia il diritto di nominare il Presidente⁷ e il Segretario generale⁸ della Conferenza Episcopale stessa, riconosciuta come persona giuridica *ex lege* (art. 13, legge n. 222 del 1985)⁹.

3 - Il rito e il *vinculum communionis*

Le Chiese orientali sono caratterizzate da specifici riti o tradizioni ecclesiali.

Chiesa universale, le competenze riservate alle Congregazioni per le Chiese Orientali e per l’Evangelizzazione dei Popoli sono competenze sottratte ad altre Congregazioni e previste per le particolarità dell’azione pastorale.

⁷ Art. 26, *Nomina del Presidente*: “§ 1. In considerazione dei particolari vincoli dell’Episcopato d’Italia con il Papa, Vescovo di Roma, la nomina del Presidente della Conferenza è riservata al Sommo Pontefice, su proposta dell’Assemblea Generale che elegge, a maggioranza assoluta, una terna di Vescovi diocesani”.

⁸ Art. 30, *Nomina del Segretario Generale*: “§ 1. Il Vescovo Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice su proposta della Presidenza, sentito il Consiglio Episcopale Permanente”.

⁹ Cfr. V. PARLATO, *Il vescovo di Roma, Primate d’Italia*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, Rivista on line, vol. 7, 2020.

Secondo la definizione del Codice dei canoni delle Chiese orientali: "Il rito è il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa sui iuris"¹⁰.

La Santa Sede tutela questi riti/tradizioni e ne richiama all'osservanza le singole Chiese anche come garanzia alle Chiese ortodosse che decidessero di ripristinare la comunione con Roma¹¹.

I riti orientali sono cinque: il bizantino, il copto, il siriaco occidentale, il siriaco orientale o caldeo, l'armeno; essi rispecchiano rispettivamente la tradizione greca, quella egiziana, quella antiocheno, quella mesopotamica e quella di un popolo, l'armeno, ai confini dell'Impero Romano d'Oriente.

Va detto, poi, che le Chiese asiatiche e africane, più di quelle di tradizione bizantina, rappresentano la tradizione, la cultura, la specificità di quelle popolazioni sicché l'elemento etnico si unisce a quello religioso, e la Chiesa rituale costituisce l'elemento di identità, di identificazione nazionale anche di gruppi di minoranza ricompresi in entità statali più vaste, o anche divise in più comunità politiche, che spesso hanno l'islam come religione di Stato.

L'identità di fede, di culto e di disciplina sono gli elementi fondanti della comunione ecclesiastica. Identità negli elementi sostanziali che ammette lievi difformità. Così le chiese orientali cattoliche recitano il Credo, il simbolo di fede niceno-costantiniano, nella formula originaria, senza l'aggiunta del *Filioque*¹², per l'eucarestia si usa un pane

¹⁰ Can. 28 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO).

¹¹ Il documento emesso dalla VII sessione della Commissione mista per il dialogo teologico tra Chiesa cattolica e Chiesa Ortodossa tenutasi dal 17 al 24 giugno 1993 a Balamand (Libano) ben si rende interprete di una rinnovata volontà di dialogo e di reciproca comprensione. Mentre si riafferma che il metodo del cosiddetto uniatismo non è quello della ricerca dell'unità tra i *Christifideles*, si prende atto che le Chiese orientali cattoliche, uniate, hanno il diritto di esistere e di agire con strutture adeguate all'attività pastorale nei confronti dei fedeli, in spirito di collaborazione e di fiducia tra le Chiese che si riconoscono reciprocamente come Chiese sorelle Cfr. V. PARLATO, *Le Chiese d'Oriente tra storia e diritto*, Saggi, Giappichelli, Torino, 2003, p. 60.; cfr. anche S. PARENTI, *La missione delle Chiese orientali cattoliche*, in *Oriente cristiano*, cit., 4/2022, pp. 38-48.

¹² In merito alla teologia cfr. D. SALACHAS, *Le chiese orientali cattoliche. Un problema ancora aperto nel dialogo con teologico con le chiese orientali ortodosse*, in *Oriente cristiano*, cit., 2/2024, p. 48 ss.



lievitato¹³, maggiori difformità si hanno in materia disciplinare e su questo si sviluppa la ricerca¹⁴.

Le Chiese orientali *sui iuris*¹⁵ rappresentano realtà ecclesiali legate a una specifica tradizione etnico culturale e a vicende storiche loro proprie mantenute tali nei secoli.

Caratteristica della realtà giuridica di queste Chiese è la personalità e territorialità della legge¹⁶; il patriarca, l'arcivescovo maggiore, il metropolita, il prelato, esercitano la giurisdizione su tutti e solo i fedeli di quella Chiesa che abbiano domicilio nel territorio canonico loro proprio¹⁷.

4 - La giurisdizione universale del Sommo Pontefice e la *sollicitudo* nei confronti delle Chiese orientali cattoliche. Le diverse tipologie

Con l'emanazione del *Codex Canonum Ecclesiarum orientalium* (CCEO) del 1990¹⁸, la Santa Sede ha intensificato il suo interesse per le Chiese orientali cattoliche inserendole nelle tipologie previste dalla normativa, così ha trasformato le Chiese metropolitane in Chiese arcivescovili maggiori, ha creato nuove Chiese metropolitane, con almeno tre eparchie, così da

¹³ Cfr. **S. PARENTI**, *Il pane nella tradizione liturgica bizantina*, in *Oriente cristiano*, cit., 3/2023, pp. 40-52.

¹⁴ **F. CUCINOTTA**, *Sacerdozio, matrimonio e celibato nella Chiesa cattolica orientale*, in *Oriente cristiano*, cit., 1/2020, p. 58 ss. Attualmente, il *Filioque* fa parte del Credo recitato nelle liturgie della Chiesa latina dovunque non si adopera la lingua greca. Nelle Chiese cattoliche orientali generalmente non viene incluso. La Santa Sede incoraggia quelle che avevano introdotto il *Filioque* a "ritornare alle proprie radici", che non significa negare la dottrina di cui il *Filioque* è espressione.

¹⁵ Cfr. **I. ŽUŽEK**, *Le "Ecclesiae sui iuris" nella revisione del diritto canonico*, in **R. LATOURELLE** (a cura di), *Vaticano II. Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, vol. 2, Cittadella, Assisi, 1987. Per uno sguardo d'insieme cfr. **CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI**, *Oriente cattolico*, **G. RIGOTTI** (a cura di), vol. 3, Valore Italiano, Roma, 2017.

¹⁶ **V. PARLATO**, *Le Chiese d'Oriente*, cit., p. 33.

¹⁷ Si pensi al caso della Siria, del Libano nei cui troviamo tre patriarcati cattolici: quello greco-melkita, quello siro e quello siro-maronita.

¹⁸ Cfr. **V. PARLATO**, *Cattolicesimo e ortodossia alla prova, Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiastiche a confronto nella realtà sociale odierna*, Saggi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp.59-83; **G. MORI, D. SALACHAS**, *Ordinamenti giuridici delle Chiese cattoliche orientali*, il Mulino, Bologna, 2000; **A. ELLI**, *Breve storia delle Chiese cattoliche orientali*, Terra Santa, Milano, 2017.



garantire una maggiore autonomia e autogoverno; altre Chiese *sui iuris*, più piccole, sono rette da vescovi o vicari nominati dalla Santa Sede.

Il Decreto del concilio Vaticano II *Orientalium Ecclesiarum*, n. 9, stabilisce che sono riconosciuti e confermati i diritti e i privilegi dei patriarchi affermando che “i patriarchi e i loro sinodi costituiscono le supreme istanze di quelle Chiese” ed esprime la volontà di ripristinarli “secondo le antiche tradizioni di ogni Chiesa e secondo i decreti dei concili ecumenici, adattati alle odierne esigenze”¹⁹.

La nuova codificazione orientale con la distinzione tra chiese patriarcali, chiese arcivescovili maggiori, chiese metropolitane e altre chiese *sui iuris* ha riconosciuto un largo autogoverno alle chiese patriarcali, mentre prevede un intervento progressivamente più accentuato sulle altre tre tipologie di chiese, specie per la nomina dei prelati.

Queste Chiese *sui iuris*, nella loro quadruplici tipologia, patriarcati, arcivescovati maggiori, metropoli, altre Chiese *sui iuris*, sono, in linea di principio, Chiese immediatamente soggette alla Santa Sede con proprio *status* che le differenzia dalle altre Chiese di rito latino immediatamente soggette²⁰. Esse hanno un grado di autonomia diverso²¹, più ampio nei patriarcati, minore nelle altre tipologie, minimo nelle altre Chiese *sui iuris*, che sono piccole comunità di fedeli “rette da un vescovo o da un esarca che agisce come delegato della Santa Sede per tutte le competenze previste per il titolare della chiesa metropolitana *sui iuris*”²².

Esse sono tenute a osservare il diritto comune prescritto dal *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*²³, oltre al diritto particolare²⁴ stabilito per ognuna di esse dal Romano Pontefice, che è custode e garante della fedeltà di dette Chiese al proprio patrimonio ecclesiastico.

¹⁹ È sicuramente un'affermazione significativa in merito all'esercizio delle prerogative pontificie e alla salvaguardia del coinvolgimento delle realtà ecclesiali locali.

²⁰ G. MORI, D. SALACHAS, *Ordinamenti giuridici*, cit., p. 71 ss.

²¹ I canoni 55-176 CCEO indicano i modi di autogoverno delle quattro tipologie, un autogoverno più o meno condizionato dalla normativa generale prevista dal codice. Per G. GRIGORITÀ, *Il concetto di Ecclesia sui iuris, Un'indagine storica, giuridica e canonica*, Città nuova, Roma 2007, p. 81-83, non esiste un'autonomia delle Chiese orientali cattoliche, ma soltanto di un “rapporto di diretta dipendenza” di questi Chiese dal Romano Pontefice, attraverso uno strumento intermediario, cioè la Curia Romana.

²² G. MORI, D. SALACHAS, *Ordinamenti giuridici* cit., p. 88.

²³ Cfr. can. 1, CCEO.

²⁴ Cfr. can. 1493, § 2, CCEO.



In queste Chiese il Romano Pontefice concede al patriarca, eletto dal Sinodo di tutti i vescovi di quella Chiesa²⁵, la *comunione ecclesiastica* richiestagli; la nomina si è già perfezionata con l'elezione e accettazione; con la concessione della *comunione* il Papa attesta l'esistenza del *vinculum communionis* (*vinculum fidei, cultus et disciplinae*) del nuovo patriarca, e di conseguenza, della sua Chiesa con la Chiesa di Roma che presiede la Comunione gerarchica cattolica²⁶.

I sei patriarcati.

La loro istituzione è avvenuta per distacco da una Chiesa orientale non in comunione con Roma, salvo il caso della Chiesa siro-maronita e del relativo patriarcato, che mantengono sempre la comunione ecclesiastica con la Santa Sede²⁷.

* Patriarcato di Alessandria dei Copti. La comunità copta presente in Egitto origina dalla comunità cristiana di Alessandria è una comunità di circa 190.000 fedeli con fedeli fuori dal territorio canonico egiziano²⁸.

I tre patriarcati di Antiochia corrispondono ai tre gruppi di fedeli che nei secoli si sono formati in quelle terre anche a seguito di scismi ed eresie.

* Patriarcato di Antiochia dei Melchiti, con sede a Damasco, comprende una comunità di 1.570.000 fedeli²⁹.

²⁵ D. SALACHAS, *L'istituzione patriarcale e sinodale nelle Chiese orientali cattoliche*, in *Euntes docete*, Urbaniana University Journal, Roma, XLIII/1990, p. 45 ss.

²⁶ Il can. 76 del CCEO dispone anche che "le lettere sinodali della compiuta elezione siano mandate anche ai Patriarchi delle altre Chiese orientali"; si vuol riprendere qui la prassi esistente nel primo millennio secondo la quale i patriarchi appena eletti inviavano le lettere di comunione ai colleghi. Cfr. V. PARLATO, *L'ufficio patriarcale nelle chiese orientali dal IV al X secolo. Contributo allo studio della «comunio»*, ed. Dott. A. Milano, Padova, 1969, p. 48, anche allora la comunione con gli altri patriarchi non era elemento determinante per essere in comunione con la chiesa universale, dato il ruolo di *custos fidei et unitatis* riconosciuto al vescovo di Roma. Oggi la sola comunione con il Papa di Roma, capo della comunione cattolica (*Lumen Gentium, Nota esplicativa previa*, n. 2) determina l'appartenenza a quella stessa Comunione.

²⁷ Il can. 59 CCEO.

²⁸ L. LORUSSO, *La Chiesa copto-cattolica in Oriente cristiano*, cit., 1/2017, p. 16 s.

²⁹ Unito a quelli di Alessandria e di Gerusalemme: cfr. L. LORUSSO, *La chiesa greco-melkita*, in *O Odigos*, cit., 3/2004.



* Patriarcato di Antiochia dei Maroniti. espressione dell'antico rito antiocheno è una comunità di 3.500.000 fedeli, con fedeli in Libano e Siria ma anche nella diaspora³⁰.

* Patriarcato di Antiochia dei Siri. La sede patriarcale è a Beirut dal 1920, con una popolazione di circa 195.000 fedeli³¹.

Seguono altri due patriarcati costituiti in epoca recente:

* Patriarcato di Cilicia degli Armeni. La sede è a Beirut, a partire dal 1928³².

* Patriarcato di Bagdad dei Caldei, la sede del patriarcato venne trasferita nel 1947 a Baghdad, con una comunità di 630.000 fedeli³³.

Di nuova istituzione sono le Chiese arcivescovili maggiori tali per l'importanza attribuita a quelle chiese che operano in territori europei a stretto contatto con le chiese ortodosse o in India con attività missionaria.

Nelle Chiese Arcivescovili maggiori, il cui arcivescovo è eletto dal sinodo di tutti i vescovi di quella Chiesa e deve ottenere la *conferma* dal Romano Pontefice; si applica il tradizionale istituto canonistico dell'*electio-confirmatio*³⁴, il che significa che la nomina non è perfezionata, l'eletto ha solo uno *ius ad rem* che la *confirmatio* trasformerà in *ius in re*. La *confirmatio* pontificia determina anche l'esistenza del *vinculum communionis* del nuovo arcivescovo maggiore, e di conseguenza della sua Chiesa con la Chiesa cattolica³⁵. Tali sono:

³⁰ Cfr. L. LORUSSO, *La Chiesa maronita*, in, O' Odigos, cit., 4/2001. Cfr. anche *Oriente cattolico*, Tomo I, Congregazione per le Chiese Orientali, Valore italiano, 2017, p. 211 (www.gcatholic.org).

³¹ L. LORUSSO, *La Chiesa cattolica sira*, in *Oriente cristiano*, cit., 2/2019, p. 79 s.

³² Cfr. G. MUNARINI, *La Chiesa Armena in dialogo con la Chiesa Cattolica*, in *Oriente Cristiano*, cit., 3/1997, p. 24 s., con note bibliografiche.

³³ L. LORUSSO, *La chiesa cattolica caldea*, in *Oriente cristiano*, cit., 2/2018, p. 19.

³⁴ "Nuntia", 19 (1984), p. 13.

³⁵ Il can. 153, § 2, prescrive: "Il sinodo dei Vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore, dopo l'accettazione dell'eletto, deve informare il Romano Pontefice con lettera sinodale dell'avvenuta elezione canonica; lo stesso eletto poi deve postulare, con lettera scritta di suo pugno, dal Romano Pontefice la conferma della sua elezione". §3: "Ottenuta la conferma l'eletto deve emettere davanti al sinodo dei Vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore la professione di fede e la promessa di adempiere fedelmente il suo ufficio; quindi, si proceda alla sua proclamazione e intronizzazione". Prima della conferma pontificia l'arcivescovo maggiore, in analogia a quanto previsto per i patriarchi, non può convocare il Sinodo dei vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore né ordinare i Vescovi; i due limiti, anche in questo caso, sono relativi alla non ancora accertata comunione di fede, di culto e di disciplina cattolica.



*Arcivescovato maggiore di Kyiv-Halyč degli Ucraini, quattro milioni e mezzo con fedeli prevalentemente originari dei territori un tempo polacchi³⁶.

*Arcivescovato maggiore di Făgăraş și Alba Iulia dei Romeni, originari un tempo nella Transilvania ungherese³⁷.

*Arcivescovato maggiore di Ernakulam-Angamaly dei Malabaresi: nell'India meridionale, Kerala, rito siriaco orientale.

*Arcivescovato maggiore di Trivandrum dei Malancares: nell'India meridionale, Kerala, rito siriaco occidentale³⁸.

A queste si aggiungono le Chiese metropolitane *sui juris*, recentemente istituite per garantire a quelle realtà ecclesiali un maggiore coinvolgimento della gerarchia.

In queste chiese il metropolita è nominato dal Romano pontefice in una terna proposta dal Consiglio dei Gerarchi di quella chiesa, come avviene per ogni altro metropolita o vescovo di rito orientale fuori territorio. A norma del can. 156, § 1, il metropolita "ha l'obbligo di chiedere al Romano Pontefice il pallio che è segno della sua potestà metropolitana e della piena comunione della Chiesa metropolitana sui iuris con il Romano Pontefice", e di conseguenza di tutta quella chiesa, con la Chiesa cattolica³⁹.

Le Chiese cattoliche metropolitane, composte di almeno tre eparchie, sono cinque, di cui due in Africa:

*Metropoli di Addis Abeba rito copto-etiopé, oggi consta di una eparchia metropolitana e tre eparchie suffraganee⁴⁰, con 79.600 fedeli⁴¹.

*Metropoli di Asmara rito copto-eritreo, eretta nel 2015, circa 170.000 fedeli⁴².

³⁶ La Chiesa Ucraina fu eretta in arcivescovato di Leopoli il 23 dicembre 1963; cfr. L. LORUSSO, *La chiesa Greco-Cattolica Ucraina*, in *O Odigos*, cit., n. 4/2005

³⁷ Residente a Blaj (Transilvania), costituita de prelati e fedeli ortodossi desiderosi di tornare in comunione con Roma.

³⁸ L. LORUSSO, *La Chiesa cattolica siro malankarese*, in *Oriente cristiano*, cit., 2/2020, p. 80 s.

³⁹ Al can. 156, § 2, CCEO si precisa che "Prima dell'imposizione del pallio il Metropolita non può convocare il Consiglio dei Gerarchi né ordinare i Vescovi".

⁴⁰ L. LORUSSO, *Le chiese cattoliche d'Etiopia e di Eritrea*, in *Oriente cristiano*, cit., 2/2017, p. 24.

⁴¹ Cfr. *Annuario Oriente cattolico*, 2022, 140 (https://issuu.com/exarmal/docs/annuarioorie_ntale_-_2022).

⁴² L. LORUSSO, *Le chiese cattoliche d'Etiopia*, cit., 2/2017, p. 24.



*Metropoli di Munhall-Pittsburgh negli Stati Uniti d'America rito bizantino-ruteno⁴³.

*Metropoli di Prešov in Slovacchia rito bizantino slovacco⁴⁴.

*Metropoli di Hajdúdorog in Ungheria, rito bizantino ungherese⁴⁵.

Le altre chiese orientali *sui iuris*.

Diversa è ancora la normativa delle altre realtà di rito orientale al di fuori delle citate categorie. Esse: eparchie o vicariati apostolici, sono immediatamente soggette alla Santa Sede, che provvede liberamente alla nomina del vescovo o del prelato che le dirige.

In Italia il rito bizantino italo-albanese è strutturato in due eparchie, immediatamente soggette alla Santa Sede, cui viene di fatto connesso il monastero esarchico di Grottaferrata, di rito bizantino-greco⁴⁶. Sarebbe auspicabile che fosse istituita, anche in Italia, una metropoli che raggruppi queste tre circoscrizioni di rito bizantino⁴⁷.

I pochi fedeli di rito bizantino-greco in Grecia sono retti da un esarca apostolico.

⁴³ Una chiesa di rito orientale in Occidente è stata eretta prima come parrocchia, poi come eparchia e oggi come metropoli per garantire un culto bizantino a fedeli giunti in America dai territori della monarchia austro-ungarica, volgarmente detti ruteni. Cfr. L. LORUSSO, *La chiesa rutena d'America*, in *Oriente cristiano*, cit., 3/2020, p. 78 ss.

⁴⁴ Una dettagliata ricostruzione delle vicende di questa chiesa sono esposte in L. LORUSSO, *La Chiesa cattolica greco-slovacca*, in *Oriente cristiano*, cit., 2/2021), p. 76 ss.

⁴⁵ L. LORUSSO, *La chiesa greco-ungherese*, in *Oriente cristiano*, cit., 1/2021, p. 71-78.

⁴⁶ Su questi fedeli albanesi da secoli risiedenti in Italia e sulle vicende e attività del monastero esarchico di Grottaferrata rinvio a L. LAMACCHIA, *La chiesa italo albanese come chiesa sui iuris: una questione aperta*, in *Nicolaus, Rivista di Teologia ecumenico-patristica*, Bari, 1/2008, p. 171 s., e bibliografia ivi citata. Particolare importanza deve essere riservata ai sinodi inter-eparchiali realizzati nel 1940 e nel 2004, di alto valore storico, segno di una vitalità che assume il rito bizantino in Italia. Malgrado il tentativo di coordinare le iniziative, la mancanza di "qualsiasi forma di coordinamento" non permette ai tre ordinariati di essere considerate Chiese *sui iuris*, cfr. M. BROGI, *Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, in *Revista española de derecho canónico*, 1991, p. 538.

⁴⁷ Il 4 novembre 2013 papa Francesco ha chiamato il Cardinale Marcello Semeraro a ricoprire l'ufficio di amministratore apostolico *ad nutum Sanctae Sedis* dell'abbazia territoriale di Santa Maria di Grottaferrata, dopo le dimissioni per raggiunti limiti d'età del settantacinquenne abate Emiliano Fabbricatore, O.S.B.I. Similmente anche l'eparchia di Piana degli Albanesi, dal 19 giugno 2023, è retta da un amministratore apostolico, il cardinale Francesco Montenegro, anch'egli di rito latino.



In Croazia, Serbia, Bulgaria, Macedonia del Nord i fedeli hanno i loro rispettivi vescovi, mentre nella Repubblica Ceca vi è un esarca apostolico⁴⁸.

5 - Per una sintesi

Le piccole differenze in tema del *vinculum cultus* e le più accentuate in merito il *vinculum disciplinae* determinano una diversa *sollicitudo* del Romano Pontefice nell'esercizio della suprema potestà nella Chiesa. Se nei confronti della Chiesa latina si può parlare di una potestà espressione della giurisdizione ultra metropolitana che ha fondamento in quella patriarcale del primo millennio, quando si tratta della *sollicitudo* pontificia nei confronti delle Chiese orientali cattoliche siamo dinanzi alla "la potestà piena e suprema" di guida pastorale della Chiesa, potere che si fonda nella Scrittura e nella sacra Tradizione, è una potestà ordinaria e immediata, cioè una potestà che può essere esercitata senza passare da un intermediario⁴⁹. Il Papa come Patriarca d'Occidente, ha la missione di difendere non solo la fede cattolica, ma la civiltà che da questa fede è nata e si è imposta nel mondo nel corso dei secoli.

La duplice codificazione canonica una per la chiesa latina e una per le chiese orientali e la stessa costituzione *Praedicate Evangelium* del 19 marzo 2022 regolatrice delle competenze di Dicasteri e Uffici della Curia Romana in cui si indicano le competenze del Dicastero per le Chiese Orientali⁵⁰ che assorbono anche quelle di altri dicasteri competenti su questioni della chiesa latina, mostrano la volontà di regolare, al vertice, in modo differente quanto attiene alla chiesa latina, patriarcato d'Occidente, da quanto attiene alle chiese d'Oriente.

⁴⁸ L. LORUSSO, *Le altre chiese sui iuris, status e prospettive*, in *Oriente cristiano*, cit., 1/2024, p. 77 ss.

⁴⁹ H. LEGRAND, *Le riforme di Francesco*, in *Il Regno, Attualità*, 12/2014, p. 421, così ricorda le precisazioni di mons. Zinelli circa la potestà papale definita nel concilio Vaticano I. Cfr. anche L. CAPRANICA, *La sollecitudine pontificia verso l'Oriente: missione e funzioni del Dicastero per le Chiese Orientali*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, cit., <https://doi.org/10.51>, n. 9 del 2025.

⁵⁰ Peraltro già preciseate nella Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* di Paolo VI del 1967, ai capitoli 44 e 45, § 1.

Parole chiave: Chiese orientali, Patriarcato d'Occidente, Romano Pontefice

Key words: Eastern Churches, Patriarchate of the West, Roman Pontiff

